

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 15 del Registro delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSENZA SOCIETA' PARTECIPATE DALL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

L'anno 2019 , il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare del Comune di Muzzana Del Turgnano si è riunita l'Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
Galizio Daniele	Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Alessandro Marosa	Componente Assemblea dei Sindaci – Vice Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro delegato nota prot.32589	Presente
Zoratti Erica	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Bazzo Loris	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Popesso Mauro	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
De Nicolò Andrea	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Michelutto Manfredi	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Mattiussi Roberto	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Dri Andrea	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Gigante Sirio	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
D'Altilia Franco	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente

Assiste il Segretario U.T.I. Gambino Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Galizio Daniele nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la proposta di deliberazione numero 17/2019, agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione n. 17/2019 dal responsabile del servizio Nicola Gambino in data 10 settembre 2019.

* * *

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione n. 17/2019 dal responsabile del servizio finanziario Nicola Gambino in data 10 settembre 2019.

* * *

OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSENZA SOCIETA' PARTECIPATE DALL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

VISTO l'art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: "Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale";

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo unico delle Società Partecipate (TUSP);

RICHIAMATO l'art. 20 del suddetto decreto che testualmente dispone:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati

conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma”;

RICHIAMATE le Linee guida adottate congiuntamente dal Mef e dalla Corte dei Conti per la redazione del piano di revisione da adottare ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, corredate da una scheda tipo da compilare per ciascuna società partecipata soggetta alla revisione periodica;

VISTE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni rese con la Deliberazione del 19 luglio 2017 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti a tenore della quale:

- la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- la ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014;
- l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016;
- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di

- una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
 - gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);
 - nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

VERIFICATO che l'U.T.I. Riviera Bassa Friulana non possiede alcuna partecipazione diretta o indiretta in società;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 175/2016;
- Lo Statuto dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003;

CON VOTI espressi ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sopra esposte sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 l'U.T.I. Riviera Bassa Friulana non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta in società;
3. DI COMUNICARE l'esito della Ricognizione secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.175/2016 e dalle Linee Guida adottate dal Mef e dalla Corte dei Conti;
4. DI PUBBLICARE la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Galizio Daniele

Il Segretario
Gambino Nicola

* * *

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 12/09/2019 al 27/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Li, 12/09/2019

Il Responsabile della pubblicazione
Nicola Gambino

* * *

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/09/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li, 10/09/2019

Il Responsabile dell'esecutività
Nicola Gambino